

Il meccanismo dell'AUA tra dubbi e perplessità

Il Ministero fornisce i primi chiarimenti sull'Autorizzazione Unica Ambientale

A cura di Mauro Kusturin

Torno per la terza volta sull'argomento *Autorizzazione Unica Ambientale* (cd AUA), in occasione della pubblicazione della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre u.s., assunta al protocollo n. 49801 del citato dicastero.

Il Ministero ha motivato l'uscita della predetta circolare *"al fine di corrispondere alle numerose richieste di chiarimento pervenute riguardo la corretta interpretazione del DPR n. 59/2013 ..."*; tuttavia, è bene precisarlo subito, la circolare in questione è tutt'altro che esaustiva, in quanto non dirime tutti i dubbi e le perplessità emerse nel corso di questi primi mesi e si limita a chiarire, in 6 punti cruciali, altrettanti dubbi interpretativi.

Io stesso, con l'articolo pubblicato su questa testata nello scorso luglio, evidenziavo 3 interrogativi, così di seguito riassumibili:

1. ambito di applicazione (con particolare riferimento agli impianti di depurazione comunali);
2. termine di presentazione della prima richiesta di AUA;
3. sistema sanzionatorio.

Bene su questi n. 3 quesiti, la circolare ministeriale ha fornito una risposta e mezzo!

Ma andiamo per ordine e cominciamo ad analizzare quanto riportato nella circolare di che trattasi in funzione, non solo, dei citati punti.

In merito all'ambito d'applicazione del DPR n. 59/2013, il Ministero pone l'accento, così come da me anticipato nel citato articolo del luglio c.a., sul quel **"*nonché*"** riportato all'art.1 del DPR e precisa che *"... un impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa"*.

Secondo il mio parere, nonostante il dicastero non faccia alcun cenno ai depuratori comunali, con la precisazione circa quel **"*nonché*"**, avvalorata la teoria secondo la quale sono assoggettati ad AUA anche gli impianti di depurazione dei nostri comuni.

Questa è stata la mezza risposta del ministero.

Tale linea di indirizzo era stata già intrapresa da alcune Regioni, come la Lombardia che per prima, con Circolare Regionale n. 19/2013, ha emanato delle linee guida sull'AUA o l'Emilia Romagna; altre invece come il Veneto (con il DGRV n. 1775/2013) hanno ritenuto non applicare il regime dell'AUA ai depuratori comunali.

La mia amministrazione (provinciale) in assenza di linee guida regionali ha ritenuto quasi da subito applicare l'AUA ai predetti impianti: di recente pubblicazione la Deliberazione di Giunta della Provincia di Campobasso n. 170/2013 con la quale sono state ufficializzate queste linee di indirizzo, presentate ad un incontro formativo avuto con i SUAP, l'ARPA e l'altra Provincia regionale.

Giova ricordare inoltre, che altri autorevoli soggetti hanno contribuito nel tentativo di chiarire le problematiche connesse all'AUA: basti citare le linee guida applicative di Confindustria del 24.7.2013.

Tutti questi documenti, ovviamente, non hanno sciolto tutti i dubbi sull'ambito di applicazione dell'AUA: ad esempio, anche sulla base delle previgenti normative regionali, non è chiaro

- stabilire l'assoggettabilità all'autorizzazione unica delle aziende che danno luogo a scarichi esclusivamente "domestici o assimilati";
- l'individuazione dell'autorità competente nei casi di scarichi nella pubblica fognatura o in reti fognarie consortili.

Una risposta chiara, invece, è stata fornita sul termine di presentazione della richiesta della prima AUA: il dicastero ha sancito che *"Appare ... utile ... rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio di AUA"*.

Questo vuol dire, a titolo di esempio e con riferimento all'autorizzazione allo scarico, che la prima AUA deve essere richiesta un anno prima della scadenza del citato titolo abilitativo, così come disposto dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs n. 152/2006; il termine è ridotto a 6 mesi per gli scarichi di acque reflue industriali così come disposto dall'art. 3 del DPR n. 227/2011.

Infine il mio 3° quesito verteva sul sistema sanzionatorio: su tale argomento anche se il Ministero non si è espresso, si ritiene che la teoria più accreditata è quella di applicare le diverse sanzioni previste dalle varie disposizioni previste dalle vigenti normative di settore.

Gli altri punti (e le relative soluzioni), di notevole interesse, chiariti dalla Circolare n. 49801/2013 riguardano:

- la natura obbligatoria o facoltativa dell'AUA (*"... la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, del regolamento salvo che ricorra una delle due"* deroghe ex art.3 comma 3 ed art.7 comma 1 del DPR n.59/2013);
- l'ipotesi in cui venga a scadere una comunicazione quando l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere generale (*"Non è corretto ... ritenere che ... alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta"*);
- l'ipotesi in cui l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale (*"... quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA"*).

Così come riportato in premessa, la Circolare Ministeriale del 7 novembre ancorché non esaustiva è comunque un primo passo *importante* per mettere in moto il complesso meccanismo dell'AUA, che come già detto ha provocato non pochi problemi dovuti a varie matrici (SUAP impreparati, situazione di precarietà delle Province, etc).

Tuttavia è auspicabile che il competente dicastero elabori altre note esplicative sull'AUA: la seconda, che dovrebbero essere in itinere, speriamo fugga altri dubbi su questo importante strumento di tutela ambientale ed elimini la situazione a macchia di leopardo (come nel succitato caso dei depuratori comunali) che, ultimamente, contraddistingue la nostra penisola in materia ambientale.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 30 novembre 2013